

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01103 Baldassarre: Tutela del <i>made in Italy</i> nel settore delle ceramiche industriali	81
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	87
5-01473 Baldassarre: Incentivi a favore delle <i>start up</i> innovative	82
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	89
5-01514 Benamati: Misure a favore dei liberi venditori di elettricità	82
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	90
5-01520 Mucci: Misure a favore dell'utilizzo delle carte di credito e del commercio elettronico .	82
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	92
5-01555 Borghi: Opere di interrimento di cavi elettrici nel comune di Omegna	82
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	95
5-02755 Prodani: Stato di attuazione del programma « Industria 2015 »	82
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	96

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Atto n. 90 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	83
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 74/2014 recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali. C. 2365 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	84
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati e C. 1279 Abrignani	86
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	86
---	----

INTERROGAZIONI

Mercoledì 28 maggio 2014. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — Interviene il Viceministro per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 9.

5-01103 Baldassarre: Tutela del *made in Italy* nel settore delle ceramiche industriali.

Il Viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco BALDASSARRE (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Lamenta tuttavia che l'interrogazione è molto risalente nel tempo e probabilmente l'azienda in questione si trova attualmente in tutt'altra condizione rispetto a quella descritte al momento della presentazione dell'atto di sindacato ispettivo.

5-01473 Baldassarre: Incentivi a favore delle start up innovative.

Il Viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marco BALDASSARRE (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta evidenziando in ogni caso come non siano accettabili tempi della burocrazia così lunghi, tanto meno in un settore come quello delle *start up* innovative in cui i notevoli ritardi nell'erogazione degli incentivi rischiano di compromettere la competitività delle imprese.

5-01514 Benamati: Misure a favore dei liberi venditori di elettricità.

Il Viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gianluca BENAMATI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo, pur evidenziando la necessità di trovare una soluzione efficace al fine di evitare che gli oneri per i servizi di rete siano, di fatto, scaricati dalle imprese di distribuzione all'esercente la vendita.

L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha cercato di individuare modalità di recupero a favore delle imprese di vendita che di certo non potrebbero essere stabilite dal MiSE. Ritiene necessario che questo positivo confronto con l'Autorità prosegua al fine di

trovare un'adeguata composizione degli interessi dei clienti finali e dei venditori di elettricità.

5-01520 Mucci: Misure a favore dell'utilizzo delle carte di credito e del commercio elettronico.

Il Viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Mara MUCCI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta. Esprime tuttavia preoccupazione per il ritardo dell'estensione su tutto il territorio nazionale della banda larga e ultralarga di cui le imprese hanno bisogno per aumentare la loro competitività.

5-01555 Borghi: Opere di interramento di cavi elettrici nel comune di Omegna.

Il Viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Enrico BORGHI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta.

5-02755 Prodani: Stato di attuazione del programma « Industria 2015 ».

Il Viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Aris PRODANI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta. Sollecita il Governo a prevedere procedure snelle che consentano il tempestivo utilizzo dei fondi per finanziare progetti innovativi e interventi di sostegno alle imprese da parte del MiSE.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 maggio 2014. — Presidenza del presidente *Guglielmo EPIFANI*.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Atto n. 90.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 maggio 2014.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che la Conferenza unificata non ha ancora espresso il previsto parere sull'atto in esame; essa è peraltro convocata nuovamente nella giornata di domani. Informa altresì che la Commissione Bilancio, che dovrebbe esprimere i propri rilievi in merito al profilo di copertura finanziaria, ha iniziato l'esame nella giornata di ieri. La Commissione quindi non è attualmente nella condizione di concludere l'esame del provvedimento. Chiede comunque al relatore se abbia predisposto uno schema di parere sul quale avviare il confronto.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, ritiene che, non essendo ancora pervenuti il parere della Conferenza unificata e i rilievi della Commissione Bilancio, sia opportuno procedere, come d'altra parte richiesto nel passato Ufficio di Presidenza, nella discussione del provvedimento per poi avviare la conclusione dei lavori nella prossima settimana.

Davide CRIPPA (M5S) ricorda che la necessità di prevedere alcune sedute dedicate alla discussione presupponeva che la Commissione fosse oggi in possesso del parere della Conferenza e dei rilievi della V Commissione; chiede inoltre di conoscere con precisione i termini entro cui la Commissione dovrà deliberare il parere.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ribadisce che domani è prevista al quarto punto dell'ordine del giorno della Conferenza unificata la trattazione del parere sullo schema di decreto legislativo in titolo, e anche la V Commissione potrebbe deliberare i suoi rilievi domani. Assicura che seguirà con attenzione e, se necessario, solleciterà l'espressione dei prescritti pareri sull'atto in esame. È di tutta evidenza che, al momento in cui perverranno i rilievi della V Commissione e, soprattutto, il parere della Conferenza unificata, la Commissione chiederà di avere tempi congrui per la loro valutazione.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, auspicando che la Commissione riceva sollecitamente i pareri della Conferenza unificata e della Commissione Bilancio, si impegna a formulare la proposta di parere per la prossima settimana, sottolineando che le sollecitazioni pervenute sono numerose. Esprime inoltre condivisione per lo schema dei lavori illustrato dal Presidente.

Davide CRIPPA (M5S) ribadisce la richiesta di conoscere la data esatta entro la quale la Commissione deve deliberare il parere.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, la questione dei tempi per l'espressione del parere è piuttosto complessa e complicata dal dato che l'assegnazione dell'atto n.90 è stata effettuata con riserva a causa dell'assenza del prescritto parere della Conferenza unificata. Il termine per il

recepimento della direttiva è comunque il 5 giugno (articolo 28 della direttiva medesima) mentre il termine per l'esercizio della delega è attualmente fissato al 5 luglio.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 maggio 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 74/2014 recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali.

C. 2365 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Daniele MONTRONI (PD), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento in titolo.

Segnala, in primo luogo, che il comma 1 dell'articolo 1 è volto a garantire la continuità dell'attività di ricostruzione avviata a seguito del sisma del maggio 2012 e a coordinarla con gli interventi necessari per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, interessati anche dagli eventi alluvionali verificatisi tra il

17 ed il 19 gennaio 2014 (individuati dall'articolo 3 del decreto legge n. 4 del 2014), nonché dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 (individuati dalla delibera del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2013, dichiarativa dello stato di emergenza, e in attuazione dell'ordinanza di protezione civile n. 83 del 2013). Si prevede che il Presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, è autorizzato ad operare per l'attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei comuni indicati con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle norme vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2012 o individuate con i provvedimenti attuativi del decreto-legge n. 4 del 2014. I commi 3 e 4 dell'articolo 1 consentono al Commissario di avvalersi dell'amministrazione regionale e di quelle locali, nonché di delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai sindaci dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e al Presidente della provincia di Modena, nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi. Il comma 5 consente al Presidente della regione Emilia-Romagna, nella sua veste di Commissario delegato, di destinare complessivamente 210 milioni di euro, per gli anni 2014 e 2015 ai contributi per danni subiti da soggetti privati colpiti dagli eventi alluvionali del gennaio 2014 e dalla tromba d'aria, per i più urgenti interventi relativi al programma di messa in sicurezza idraulica dei territori vicini ai fiumi che hanno generato gli eventi alluvionali citati, nonché per gli interventi previsti dai commi 7 e 8, vale a dire ai contributi per la ripresa delle attività economiche e delle normali condizioni di vita e di lavoro, ai contributi per l'autonomia sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale è stata dichiarata inagibile, nonché ai contributi per il ripristino di opere pubbliche o di

interesse pubblico. Il comma 6 affida al Presidente della Regione, in coordinamento con il Commissario delegato all'emergenza idrogeologica e con gli altri soggetti istituzionalmente competenti, l'individuazione dei progetti cantierabili necessari per la messa in sicurezza dei territori e delle risorse necessarie per il loro finanziamento. Il comma 6 prevede, inoltre, che siano individuate, con riferimento ai progetti cantierabili necessari per la messa in sicurezza dei territori di cui al comma 1, le risorse previste a legislazione vigente disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario o che devono essere immediatamente trasferite nella stessa contabilità per l'avvio o la prosecuzione degli interventi. Il comma 7 demanda ad appositi provvedimenti del Presidente della regione Emilia-Romagna, nella sua veste di Commissario delegato: la determinazione, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, di priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi (al netto di eventuali risarcimenti assicurativi) necessari per la ripresa delle attività economiche e delle normali condizioni di vita e di lavoro dei privati cittadini, nel limite delle risorse indicate dal comma 5; l'individuazione dei requisiti soggettivi e oggettivi (per la concessione dei contributi) e le modalità di asseverazione dei danni subiti, anche prevedendo procedure semplificate per i danni di importo inferiore alla soglia determinata dal Commissario. L'autorizzazione di contributi per l'autonoma sistemazione (sempre nel limite delle risorse di cui al comma 5) dei nuclei familiari la cui abitazione principale in conseguenza dell'evento alluvionale è stata dichiarata inagibile o accertata come inabitabile da parte dei competenti uffici locali. Il comma 8 prevede che il Commissario delegato autorizzi (sempre nel limite delle risorse di cui al comma 5) la concessione di contributi per il ripristino di opere pubbliche o di interesse pubblico danneggiate. Il comma 9

disciplina la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5, 7 e 8 (pari a complessivi 210 milioni di euro), cui si fa fronte, quanto a 160 milioni di euro per il 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012; quanto a 50 milioni di euro per il 2015, a valere sulle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge n. 174 del 2012, versate e disponibili sulla contabilità speciale, relativa al sisma 2012, intestata al Presidente della regione Emilia-Romagna.

Illustra quindi il contenuto dell'articolo 2, volto ad assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali per l'anno 2014. In particolare, si prevede la revoca e la riassegnazione a tale Fondo delle risorse disponibili, iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, per la mancata attivazione degli interventi previsti da specifiche disposizioni legislative adottate in seguito a calamità naturali. L'articolo, inoltre, demanda l'individuazione degli interventi da revocare a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. La norma, infine, vieta, a partire dal 13 maggio 2014 – data di entrata in vigore del presente decreto –, l'attivazione dei mutui, concessi in virtù di specifiche disposizioni normative, adottate fino al 31 dicembre 2011, per fare fronte a interventi di spesa per calamità naturali, a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per quelli la cui procedura di attualizzazione sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Marco DA VILLA (M5S) esprime rammarico perché le misure di sostegno previste dal decreto-legge in esame a favore dell'Emilia-Romagna non sono state estese alla regione Veneto duramente colpita da eventi alluvionali nella stagione

invernale. Ricorda al riguardo che lo scorso 25 marzo la Camera ha approvato una serie di mozioni presentate sugli eccezionali eventi atmosferici che nei mesi di gennaio e febbraio 2014 hanno interessato le regioni del Veneto, dell'Emilia-Romagna e del Lazio, relativamente alle quali il Governo si è impegnato ad assumere iniziative a favore delle comunità colpite.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 28 maggio 2014.

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.

C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati e C. 1279 Abrignani.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.35 alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.

ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-01103 Baldassarre: Tutela del *made in Italy*
nel settore delle ceramiche industriali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Facendo riferimento a quanto richiesto dagli On.li Interroganti rappresento quanto segue.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha sempre sostenuto che l'indicazione di origine obbligatoria sia un tema cruciale per la sicurezza dei prodotti e per il corretto funzionamento del mercato interno andando a colmare un vuoto legislativo a livello europeo. Infatti, l'indicazione del Paese di origine contribuisce a:

migliorare la tracciabilità del prodotto a beneficio delle autorità di sorveglianza del mercato;

rafforzare la fiducia dei consumatori nei confronti del mercato interno;

favorire il contrasto alle false indicazioni di origine;

rafforzare la competitività delle produzioni europee;

stabilire regole condivise e parità di condizioni tra gli operatori economici europei e non europei (*level playing field*), nel rispetto degli accordi WTO.

La stessa tracciabilità del prodotto nella catena di fornitura è un aspetto fondamentale del Regolamento sulla sicurezza. In ragione della complessità crescente della distribuzione delle produzioni nell'economia globalizzata nonché per le crescenti importazioni dai Paesi emergenti, risulta urgente la messa in atto di meccanismi efficaci di tracciabilità di origine per poter garantire l'effettiva sicurezza dei prodotti.

L'indicazione di origine facilita, infatti, l'identificazione del luogo effettivo di produzione in tutti quei casi in cui non è possibile rintracciare tale informazione (o perché il fabbricante non è contattabile o perché l'informazione non è reperibile – per esempio a causa dell'assenza della confezione del prodotto). Si tratta, inoltre, di un'informazione complementare a beneficio delle autorità di vigilanza del mercato che potranno rafforzare la loro azione attraverso la cooperazione con le autorità del paese di origine nel quadro della cooperazione bilaterale o multilaterale, anche utilizzando il sistema Rapex (sull'esempio del *Rapex China project*). I consumatori, grazie all'indicazione di origine, potranno beneficiare di un'informazione che ne rafforzerebbe la fiducia: sia per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti, che per quanto riguarda la trasparenza del mercato.

La stessa « indicazione di origine » riveste, pertanto una valenza economica per la competitività dei prodotti europei che saranno chiaramente identificabili sui mercati – sia interni che esteri – e potranno essere scelti più agevolmente dai consumatori. Tale valenza è rafforzata dal fatto che l'indicazione di origine favorisce anche il contrasto alle false indicazioni di origine sui prodotti – fenomeno che colpisce duramente le produzioni europee e in particolare alcuni settori manifatturieri – attraverso controlli più stringenti legati alla verifica delle disposizioni normative e basati su un quadro legislativo chiaro e comune a tutti gli Stati membri.

Per tali motivi il MiSE per quanto riguarda, la tutela del *made in Italy*, set-

tore della ceramica compreso, ha proposto di inserire, all'articolo 7 della proposta di Regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo, un obbligo di indicazione di origine (cd. *Made in*) per tutti i prodotti. La proposta di Regolamento è stata approvata, in prima lettura il 15 aprile scorso dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla sicurezza dei prodotti di consumo. Con tale proposta di regolamento si abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE, il cui articolo 7 mira a disciplinare l'obbligo dell'indicazione di origine dei prodotti.

Come noto, la disposizione in parola recepisce la posizione a favore dell'indicazione di origine obbligatoria sui prodotti non alimentari (cd. *Made in*) a livello europeo, che il Governo italiano ha da sempre sostenuto.

La citata proposta tornerà ora al Consiglio per l'approvazione definitiva e, il dossier rientrerà tra i temi di interesse primario del Governo italiano nel Semestre di Presidenza italiana dell'UE.

Con riferimento alla competitività delle produzioni europee, occorre sottolineare

che nelle legislazioni di diversi partner dell'Unione europea – che rappresentano grandi mercati per i prodotti europei (es. USA, Cina, Giappone e altri) – l'indicazione di origine è obbligatoria. Pertanto, l'introduzione dell'indicazione di origine all'interno del citato Regolamento porrà l'Unione in linea con i modelli commerciali internazionali. In tal modo, verrà stabilita la parità di condizioni per gli operatori economici in un regime di reciprocità e verrà favorita una concorrenza basata su regole comuni (*level playing field*). La previsione di medesimi obblighi di indicazione di origine per i prodotti UE ed extra UE evidenzia la natura non protezionistica dell'articolo 7, rendendolo compatibile con le regole del WTO.

Infine nello specifico delle problematiche evidenziate sulla società Insulator Livorno, S.R.L il Ministero dello sviluppo economico assicura la propria disponibilità a convocare un tavolo di confronto, ove richiesto dalle parti e con il quale si potrà contribuire alla risoluzione delle questioni sollevate, incluso il mancato coinvolgimento di Terna.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01473 Baldassarre: Incentivi a favore delle *start up* innovative.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La normativa delle *start up* mira a promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l'occupazione, in particolare giovanile, favorendo lo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale, la creazione di un ecosistema maggiormente incline all'innovazione, così come una maggiore mobilità sociale e attrazione in Italia di talenti e capitali dall'estero.

Ciò premesso, in merito al decreto ministeriale citato nell'atto in esame che regola le modalità attuative degli incentivi fiscali agli investimenti in *start up* innovative, introdotti con l'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, si fa presente quanto segue.

La disposizione contenuta nel citato articolo 29 introduce una normativa di favore che consente alle persone fisiche e alle persone giuridiche di detrarre o dedurre dal proprio reddito imponibile le somme investite in imprese start-up innovative, sia direttamente che indirettamente per il solo tramite di OICR o altre società che investono prevalentemente in *start up* innovative.

In particolare, la disposizione prevede che i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche possono invocare una detrazione d'imposta pari al 19 per cento della somma investita. L'investimento massimo agevolato è di 500 mila euro per periodo d'imposta, con il vincolo che deve essere mantenuto per almeno 2 anni.

I soggetti passivi IRES potranno dedurre dal proprio reddito imponibile il 20 per cento delle somme investite, a condizione che non dispongano dell'investimento prima di 2 anni. L'investimento massimo agevolato è di euro 1,8 milioni per ciascun periodo d'imposta.

Il suddetto decreto ministeriale, dopo aver ottenuto il 5 dicembre 2013 l'autorizzazione della Commissione europea come aiuto di Stato compatibile, è stato firmato il 30 gennaio 2014 dai Ministri competenti (Ministro dell'economia e delle finanze e Ministro dello sviluppo economico) e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2014.

Gli incentivi sono, quindi, pienamente in vigore come è anche indicato nella Relazione al Parlamento del Ministro dello sviluppo economico sullo stato di attuazione della normativa a sostegno dell'ecosistema delle *start up* innovative del 1° marzo 2014.

Gli incentivi valgono per gli investimenti effettuati nei periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015. Con il decreto-legge n. 76 del 2013, convertito dalla legge n. 99 del 2013, tali incentivi sono stati estesi anche al periodo d'imposta 2016.

Si fa presente infine che relativamente al periodo d'imposta 2013, nei modelli Unico 2014 « Persone Fisiche » e « Società di capitale » è stato introdotto uno specifico prospetto per permettere la fruizione delle agevolazioni.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01514 Benamati: Misure a favore dei liberi venditori di elettricità.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La Legge 3 agosto 2007, n. 125 (legge di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n.73), ha disposto che, a decorrere dal 1° luglio 2007, l'attività di distribuzione di energia elettrica per le imprese è svolta in regime di separazione societaria rispetto all'attività di vendita e che i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti «vincolati», secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito Autorità), e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore.

Nell'ambito dell'attività regolatoria di attuazione del provvedimento, l'Autorità ha pubblicato alcuni documenti di consultazione concernenti anche la fatturazione del «servizio di vendita» di energia elettrica e dei «servizi di rete», servizi che, a seguito della separazione societaria, sono stati posti in carico a due soggetti diversi: l'esercente la vendita e l'impresa di distribuzione.

A termine del processo di consultazione è prevalso l'orientamento all'invio di una singola fattura, comprensiva di tutte le voci di costo, al fine di agevolare il cliente finale nella gestione dei pagamenti e nel processo di cambio fornitore (*switching*), ponendolo dinanzi ad un unico interlocutore.

L'emissione di una singola fattura ha comportato che gli oneri per i servizi di rete fossero addebitati dall'impresa di distribuzione all'esercente la vendita e che quest'ultimo poi li fatturasse all'utente finale. Il venditore, in tale fattispecie, anticipa il pagamento di quanto dovuto al

distributore per poi rivalersi sul cliente. Tale meccanismo ha fatto sì che il rischio di credito ricadesse unicamente sull'esercente la vendita, nel caso in cui il cliente finale risultasse inadempiente al pagamento della «bolletta».

A fronte di tale circostanza aggravata dal crescente fenomeno della morosità, accentuato dalla crisi economica degli ultimi anni, l'Autorità, nell'ambito delle proprie specifiche attribuzioni in materia, ha ritenuto di intervenire con l'emanazione delle delibere ARG/elt 191/09 e ARG/elt 219/10, con l'obiettivo di ridurre l'entità del problema. A tal fine ha istituito, nell'ambito del Sistema Informativo Integrato, il cosiddetto Sistema Indennitario, volto ad assicurare all'esercente la vendita, che vanta una posizione creditoria nei confronti di un cliente finale che ha cambiato fornitore, di ottenere un indennizzo in caso di mancato incasso del credito relativo alle fatture degli ultimi mesi di erogazione della fornitura.

Evidenzio, tuttavia, che il Sistema Indennitario, partito nel 2011, non ha svolto continuativamente la propria attività, in ragione dei ricorsi proposti al TAR e al C.d.S., quest'ultimo tutt'ora pendente, quindi non si è ancora in grado di constatarne l'efficacia anche rispetto alle problematiche sollevate dall'onorevole interrogante.

Da ultimo, l'Autorità, con deliberazione 19 dicembre 2013 612/2013/R/eel, ha previsto di sviluppare gli adempimenti necessari alla predisposizione di un codice di rete tipo disciplinante il rapporto contrattuale tra le imprese distributrici e gli utenti che accedono alle reti delle mede-

sime (venditori), prevedendo al contempo di attuare un prioritario intervento rispetto ai seguenti aspetti:

a. la regolazione delle modalità e delle tempistiche di fatturazione del servizio di trasporto, nonché degli oneri di sistema di cui al comma 38.1 del TIT;

b. la definizione di criteri per la determinazione delle garanzie rilasciate a copertura di tutti gli obblighi derivanti dalla stipula del contratto di trasporto.

A riguardo, si è appreso che, in data 14 marzo 2014, ha avuto luogo il primo incontro di un gruppo di lavoro, che ha visto la partecipazione delle imprese distributrici e dei venditori, anche a mezzo delle loro associazioni rappresentative, con

la finalità di condurre una disamina preliminare degli aspetti rilevanti in relazione ai citati punti *a)* e *b)*.

Rispetto agli elementi finora acquisiti, gli Uffici dell'Autorità stanno procedendo alla predisposizione di un documento di consultazione che riporta gli orientamenti dell'Autorità in materia e che dovrebbe essere pubblicato nel mese di giugno 2014.

La regolazione, peraltro, degli aspetti contrattuali in questione risulta di particolare rilevanza e richiede il bilanciamento degli interessi contrapposti dei venditori – in termini di minore onerosità per l'accesso al sistema – delle imprese distributrici e in ultima analisi del sistema e dei clienti finali, in tema di sicurezza e di stabilità rispetto all'operatività di una molteplicità di utenti.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01520 Mucci: Misure a favore dell'utilizzo delle carte di credito e del commercio elettronico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al primo quesito relativo alla promozione della crescita delle relazioni digitali tra imprese attraverso voucher o incentivi sugli investimenti nonché della fatturazione elettronica, si fa presente che l'articolo 6 del decreto-legge n. 145/2013 (« Destinazione Italia »), istituisce *voucher* fino a 10.000 euro « per l'acquisto di *software*, *hardware* o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro, lo sviluppo di soluzioni di *e-commerce*, la connettività a banda larga e ultralarga ».

Il Ministero dello sviluppo economico ha già predisposto la bozza di decreto attuativo, previsto dal comma 3 del citato articolo 6, che è stata inviata al Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisizione del parere preliminare.

In merito al secondo quesito relativo all'incentivazione all'uso delle carte di credito e dell'*e-commerce* si rappresenta quanto segue.

In via preliminare si rappresenta che con il comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è stato stabilito che a decorrere dal 1 gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

Il successivo comma 5 ha stabilito che con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma 4. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.

In attuazione della previsione del citato comma 5 è stato adottato il decreto 24 gennaio 2014 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante « Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 2014.

Detto decreto interministeriale, la cui efficacia avrebbe dovuto decorrere trascorsi sessanta giorni dalla pubblicazione, ha previsto l'accettazione obbligatoria delle carte di debito degli utenti nel caso di pagamenti di importo superiore ai trenta euro, sia per l'acquisto di prodotti, che per la fornitura di servizi, anche professionali.

Tenuto conto del rilevante numero di soggetti destinatari delle disposizioni ed allo scopo di individuare criteri di gradualità e di sostenibilità per l'entrata a regime del precetto normativo, il predetto decreto aveva stabilito che fino al 30 giugno 2014 l'obbligo di accettazione sarebbe valso solo per le attività commerciali o professionali aventi un fatturato superiore a 200 mila euro.

Lo stesso provvedimento ha anche previsto che, entro novanta giorni dalla sua

entrata in vigore, con successivo decreto possono essere individuate nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato, nonché può essere disposta l'estensione degli obblighi ad ulteriori strumenti di pagamento anche con tecnologie mobili.

In tale contesto normativo è intervenuto il disposto di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, con il quale è stato prorogato al 30 giugno 2014 il termine di entrata in vigore dell'obbligo di accettazione dei pagamenti mediante carte di debito, recato dalla norma principale di cui all'articolo 15, comma 4, del citato decreto-legge n. 179 del 2012.

Allo stato, pertanto, l'efficacia delle disposizioni introdotte con il citato decreto ministeriale del 24 gennaio 2014, per effetto della suddetta proroga nelle more intervenuta, è stata vanificata per quanto riguarda le disposizioni transitorie ed è stata sospesa per quelle a regime fino al 30 giugno 2014, data in cui, in mancanza degli eventuali decreti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del precitato decreto ministeriale 24 gennaio 2014 che potrebbero ridefinire modalità e termini di attuazione della norma primaria introducendo anche ulteriori meccanismi di gradualità e le relative decorrenze, ovvero in mancanza di ulteriori proroghe, entrerà in vigore, *tout court*, l'obbligo di accettazione dei pagamenti mediante carte di debito per tutti i pagamenti superiori a trenta euro.

Da altro punto di vista, in relazione alla richiesta di informazioni sulle misure volte a favorire la riduzione delle commissioni, in particolare di piccolo importo, ed assicurare maggiore trasparenza nelle operazioni, si segnala che in data 31 marzo 2014 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il connesso decreto 14 febbraio 2014, n. 51 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, recante il Regolamento sulle commissioni applicate alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, ai sensi dell'articolo 12, commi 9 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011,

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che dovrebbe agevolare, proprio, la riduzione delle commissioni d'intercambio.

Detto ultimo provvedimento, in particolare, ha definito le misure di cui al comma 9 del precitato articolo 12, ovvero quelle misure che, non essendo state adottate nei termini di legge da parte degli organismi di mercato, definiscono le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole della concorrenza.

Per perseguire tali obiettivi, l'impianto del precitato decreto 14 febbraio 2014, n. 51 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, fa leva su un potenziamento dei vincoli di trasparenza basato sulla necessità di limitare il c.d. *blending*, ovvero le tariffe uniformi o a pacchetto mediante l'obbligo di specificazione a carico degli operatori, delle diverse commissioni applicabili per ciascuna tipologia di carte di pagamento, accrescere la trasparenza e la confrontabilità delle commissioni finali e di quelle interbancarie, nonché prevedere nei meccanismi di tariffazione regole virtuose in linea con le economie di scala e tese a rendere più convenienti anche i micro pagamenti.

In tal senso, in quanto strettamente connesse l'obbligo di accettazione dei pagamenti mediate carte di debito che entrerà in vigore il prossimo 30 giugno, si citano le disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 del decreto 14 febbraio 2014, n. 51, che prevedono, la prima, un meccanismo di revisione periodica, almeno annuale, delle commissioni correlate, tra l'altro, al volume e al valore delle operazioni di pagamento effettuate presso l'esercente, nonché alla revisione delle eventuali commissioni d'intercambio, incentivando così un più diffuso utilizzo degli strumenti elettronici, mentre la seconda i criteri di applicazione delle commissioni all'eser-

cente al fine di favorire l'utilizzo di carte di pagamento per importi ridotti, dove l'uso del danaro contante è maggiormente elevato.

In particolare, la norma di cui all'articolo 7 citato, al fine di promuovere l'utilizzo di strumenti alternativi al contante e incentivare gli investimenti in tecnologie innovative e più avanzate rispetto ai tradizionali POS, richiede che i soggetti *acquirer* (ovvero, il prestatore di servizi di pagamento che sottoscrive gli accordi contrattuali anche in qualità di intermediario per l'accettazione, da parte degli esercenti, di carte di pagamento curando, di regola, la gestione dei relativi flussi finanziari) applichino ai pagamenti di importo ridotto (ovvero, inferiore ai trenta euro) commissioni inferiori a quelle generalmente applicate nel caso di operazioni effettuate, con qualunque modalità, tramite terminali evoluti di accettazione multipla, cioè tramite terminali POS che consentono l'accettazione di strumenti di pagamento tramite diverse tecnologie, in aggiunta a quelle a banda magnetica o a microchip.

Entrambi, quindi, gli interventi descritti sono funzionali alla riduzione dell'uso del contante e favorendo altresì la riduzione

delle commissioni d'intercambio e la trasparenza delle operazioni, contribuiranno anche allo sviluppo dell'*e-commerce*.

In merito al terzo quesito, infine, si osserva che una seria politica di digitalizzazione sia sul versante delle infrastrutture sia su quello dei servizi, supportata da una *governance* snella e immediatamente operativa, è, oggi, la chiave per lo sviluppo economico del Paese.

Per favorire il recupero del ritardo accumulato dal nostro Paese nell'ambito del commercio elettronico e contribuire, nel contempo, alla crescita economica, il Governo valuterà una serie di provvedimenti di semplificazione che possono rimuovere, a costo zero per le finanze pubbliche, ostacoli alla digitalizzazione delle imprese.

Ricordo, infine, che in coerenza con il decreto « Destinazione Italia » e con la strategia indicata dall'accordo di partenariato europeo, sono in corso di definizione delle misure volte a incrementare l'uso dell'*e-commerce*, anche transfrontaliero, a garantire la sicurezza informatica privilegiando al contempo soluzioni di *cloud computing* e, soprattutto, a sviluppare le competenze digitali che nel 2015, secondo i dati della Commissione europea, saranno richieste nel 90 per cento delle attività.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-01555 Borghi: Opere di interrimento di cavi elettrici nel comune di Omegna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi.

L'intervento di interrimento degli elettrodotti a 132 kV nel tratto di attraversamento della frazione di Agrano nel comune di Omegna, rientra nell'ambito dell'ampio progetto di «razionalizzazione della rete di trasmissione nazionale della Val d'Ossola Sud» autorizzato con decreto del 21 dicembre 2007 dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e previa intesa della Regione Piemonte come da Delibera della Giunta Regionale n. 56-5044 del 28-12-2006, valevole anche ai fini della compatibilità ambientale delle opere con prescrizioni e raccomandazioni.

Terna Rete Italia S.p.a. con istanza del 7-12-2012 ha presentato al Mise una richiesta di proroga triennale di validità del citato decreto di autorizzazione (rilasciata con successivo decreto n. 239/EL-39/44/2007-PR del 19 dicembre 2012). La motivazione di tale richiesta è stata quella che le tempistiche di elaborazione dello studio di fattibilità e del successivo progetto di

variante alla viabilità nella frazione di Agrano, necessari e propedeutici affinché possano essere avviati i lavori di interrimento delle esistenti linee aeree a 132 kV, non risultavano più compatibili con l'originario termine di validità del decreto di autorizzazione.

Ciò posto, in merito alle affermazioni dell'Onorevole Interrogante, relative alla necessità di intervenire affinché la società Terna velocizzi le procedure necessarie alla realizzazione dei predetti interventi di interrimento, informo che in data 3 marzo u.s. è stata conclusa tra la società Terna e il Comune di Omegna una convenzione finalizzata ad accelerare la completa realizzazione di tutte le opere stradali ed elettriche previste.

In particolare la convenzione prevede, con onere a carico della società Terna, che il Comune esegua le attività di progettazione ed esecuzione della nuova viabilità e Terna, quelle relative agli interventi di interrimento degli elettrodotti. Il termine complessivo per la conclusione di tutte le attività è di 24 mesi a decorrere dalla sottoscrizione.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-02755 Prodani: Stato di attuazione del programma « Industria 2015 ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento a quanto menzionato nell'atto, in merito ai Progetti di Innovazione Industriale, si ritiene necessario precisare preliminarmente i dati desunti dall'indagine della Corte dei conti di cui alla deliberazione n. 12/2013/G.

Per i tre bandi in essere, « Efficienza energetica », « Mobilità sostenibile » e « Made in Italy », sono stati ammessi alle agevolazioni 232 programmi, a cui partecipano 1.754 imprese e 494 organismi di ricerca. Ad oggi i decreti di concessione adottati riguardano 160 programmi, per i quali risultano erogati complessivamente 50,1 milioni di euro (di cui 11,1 a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale – PON Ricerca e competitività 2007-2013) e sono stati richiamati dalla perenzione ulteriori 14,2 milioni, che, non appena saranno riassegnati in bilancio, potranno essere immediatamente erogati. Si ritiene opportuno sottolineare che le erogazioni sono, comunque, in crescita: infatti dai 21 milioni erogati nel triennio 2010-2012 si è passati ai 25,3 milioni del solo 2013.

Le erogazioni del 2014 ammontano per il momento a 3,8 milioni, a valere sulle risorse del PON, non essendo ancora possibile procedere ai pagamenti a valere sulle risorse apportate nel bilancio dell'esercizio finanziario 2014.

Le risorse per l'attuazione dei PII, originariamente pari a 852 milioni, di cui 184 a valere sul citato PON e 668 sul Fondo per la competitività e lo sviluppo, hanno ora una diversa composizione, in quanto, a seguito della rimodulazione delle risorse dello stesso PON da 184 a 93 milioni, attingono per 46 milioni anche al Piano di

Azione Coesione. Il totale, pressoché invariato, delle risorse è stato a suo tempo integralmente impegnato.

In merito all'attuazione concreta dello strumento, che risulta innovativo nel quadro generale degli incentivi alla ricerca e all'innovazione in vigore nel 2006, gli obiettivi di politica industriale sono stati, da un lato, declinati su temi strategici e, dall'altro, attuati tramite la cooperazione tra grandi e piccole imprese e tra imprese ed enti di ricerca. Il Ministero dello sviluppo economico ne ha analizzato le ragioni, tra le quali le più rilevanti appaiono essere le seguenti:

un'architettura dei PII eccessivamente rigida, poco adatta a progetti di ricerca e sviluppo che, per loro stessa natura, scontano un elevato potenziale di variabilità, identificabile, in via generale, nella necessità di correggere il programma di lavoro al fine di superare ostacoli di natura tecnologica o reagire a nuovi vincoli posti dall'ambiente esterno;

la numerosità dei partenariati, che ha avuto un notevole impatto sulla gestione della misura, esercitando un effetto moltiplicatore su diversi profili critici, da quelli legati alle normali vicissitudini delle imprese (fusioni, cessioni di ramo d'azienda, ecc.), a quelli connessi ai cambi di strategia e di approccio al mercato o alle situazioni di crisi di singoli partner, fino a quelli, più banali ma non meno determinanti, legati alla predisposizione contemporanea da parte di tanti soggetti della documentazione propedeutica all'emanazione dei provvedimenti amministrativi;

l'opzione del contributo in conto capitale anziché del finanziamento agevolato, ha accentuato, sotto il profilo della copertura finanziaria degli investimenti, le difficoltà delle imprese nella realizzazione dei progetti. Tale opzione ha, inoltre, imposto la gestione degli interventi in contabilità ordinaria, con notevoli ripercussioni sui tempi del procedimento, sia per effetto della perenzione amministrativa, sia in ragione degli adempimenti di controllo connessi all'elevato numero di variazioni registrate sui programmi ammessi alle agevolazioni.

Nella consapevolezza delle predette criticità, il Ministero dello Sviluppo Economico ha nel tempo, adottato una serie di provvedimenti di semplificazione delle procedure di gestione.

Con decreto ministeriale 15 maggio 2012 sono state introdotte disposizioni finalizzate a semplificare e accelerare le diverse fasi del procedimento, con particolare riguardo a:

valutazione e approvazione delle proposte di variazione; presentazione e valutazione delle rendicontazioni dei costi;

razionalizzazione dei soggetti preposti alle varie attività, prevedendo la cessione dei Comitati di esperti e la concentrazione delle attività all'interno del gestore Invitalia.

Successivamente il DL Crescita 1 (decreto-legge 21 giugno 2012, n. 83) è intervenuto sulla stessa materia, stabilendo un tempo massimo, pena la decadenza dal beneficio, per la presentazione da parte delle imprese della richiesta di erogazione per stato di avanzamento e, impegnando il Ministero dello Sviluppo Economico ad adottare misure, anche di carattere organizzativo, volte a semplificare e accelerare le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Pertanto, oltre ad adottare più efficienti soluzioni organizzative interne, è stata istituita una Commissione congiunta Direzione Generale Incentivi Attività Imprenditoriali (DGIAI) – Gestore (Invitalia) con l'obiettivo di:

monitorare lo stato di avanzamento;

valutare e approfondire le questioni di carattere procedurale e gestionale eventualmente insorte nell'applicazione della normativa;

proporre modifiche, precisazioni o integrazioni alla normativa o anche ulteriori misure di semplificazione.

La Commissione si sta dimostrando un utile luogo di incontro, sia per il Ministero dello sviluppo economico, che oltre ad essere costantemente informato sullo stato di avanzamento della misura, viene tempestivamente aggiornato delle criticità in atto, sia per il gestore, che trova in tale sede puntuali risposte ai quesiti normativi e procedurali cui si trova a dover rispondere. Tale modalità di confronto e verifica « informale » non ha peraltro affievolito lo svolgimento delle funzioni di controllo formale, costituendo piuttosto occasione per evidenziare ulteriormente quanto oggetto di comunicazione ufficiale.

Proprio nell'ambito della Commissione predetta, il Ministero dello sviluppo economico ha effettuato la ricognizione delle attività da porre in essere in relazione alle raccomandazioni contenute nella citata deliberazione della Corte dei Conti. In particolare:

sono in corso di definizione, le modalità operative attraverso le quali procedere, con il coinvolgimento delle imprese capofila, alla verifica progetto per progetto, dello stato dell'arte e delle azioni, di natura tecnico-scientifica, economico-finanziaria e amministrativa, necessarie per la conclusione dei singoli programmi;

sulla base delle risultanze della suddetta verifica, saranno poi definite le iniziative di sollecitazione da rivolgere ai partner dei progetti, al fine di facilitare, per quanto di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, l'avanzamento tecnico-scientifico dei progetti stessi e pervenire al raggiungimento degli obiettivi tecnologico-produttivi previsti;

per quanto riguarda le modifiche al procedimento amministrativo, l'esistenza di un elevato numero di progetti in fase di realizzazione sconsiglia di effettuare un profondo intervento correttivo e suggerisce, per contro, azioni mirate volte a introdurre man mano i correttivi necessari a dare soluzione alle questioni più delicate, che dovessero emergere. Tale metodo è stato già concretizzato con il citato decreto ministeriale 15 maggio 2012, nonché con il successivo decreto ministeriale 29 marzo 2013. Con tali decreti, preso atto della difficoltà rappresentata dalle imprese di completare i progetti nei termini massimi stabiliti, il periodo di proroga della durata dei programmi, già aumentato a 18 mesi dal decreto del 2012, è stato allungato di ulteriori 12 mesi. L'obiettivo è stato quello di favorire la positiva conclusione del maggior numero possibile di progetti, consentendo ai proponenti di portare a termine le attività di sperimentazione e sviluppo;

in merito all'esercizio dell'attività di monitoraggio e controllo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico sull'attività svolta dal gestore Invitalia, il medesimo, vista anche la natura di ente in house di Invitalia S.p.a., ha ritenuto di privilegiare, in luogo di formali atti d'in-

dirizzo, un approccio organizzativo incentrato su di un modello cooperativo ed ha pertanto istituito, con decreto direttoriale 21 gennaio 2013, la più volte citata Commissione congiunta. La Commissione, costituita da nove componenti, cinque in rappresentanza della competente Direzione del MISE e quattro in rappresentanza di Invitalia, è presieduta dal direttore generale per gli incentivi alle imprese e si riunisce regolarmente con i compiti già descritti. L'esito delle riunioni viene verbalizzato e il verbale, trasmesso agli uffici operativi del gestore, costituisce un atto d'indirizzo, utile a risolvere univocamente questioni di merito.

In definitiva, il Ministero dello sviluppo economico valuta che le semplificazioni adottate in questi ultimi anni abbiano consentito, nelle condizioni date, significativi passi in avanti, come testimoniato dall'incremento registrato nelle erogazioni. Inoltre i risultati dell'analisi condotta sull'esperienza dei PII, in particolare sulle ragioni dei ritardi procedurali, sono stati messi a frutto nella definizione dei nuovi strumenti di sostegno alle attività di ricerca e sviluppo delle imprese, nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile istituito con il citato DL Crescita 1.